

Codice A1709C

D.D. 7 maggio 2020, n. 256

**DGR n. 18-1130 del 13 marzo 2020 "Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative agli (OGUR), alle (ACS), all'adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna.". Revoca della sospensione.**



**ATTO N. DD-A17 256**

**DEL 07/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** DGR n. 18-1130 del 13 marzo 2020 “Emergenza COVID-19. Proroga al 30 aprile 2020 per la presentazione delle istanze relative agli (OGUR), alle (ACS), all’adozione di regolamenti e alla restituzione contrassegni. Sospensione della caccia di selezione e delle attività di censimento e monitoraggio della fauna.”. Revoca della sospensione.

Premesso che con DGR n. 18-1130 del 13 marzo 2020 è stato deliberato tra l’altro di sospendere la caccia di selezione e tutte le operazioni di monitoraggio annuale delle popolazioni di ungulati selvatici sottoposte a prelievo selettivo, svolte mediante la collaborazione di gruppi di cacciatori programmate fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a quando permangono le condizioni di emergenza legate al Coronavirus;

preso atto che la citata DGR affida al Responsabile del Settore competente la revoca di tale sospensione, qualora venissero meno le condizioni di emergenza legate al Coronavirus;

visto il DPCM 26 aprile 2020 che consente gli spostamenti all’interno del territorio regionale per le motivazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), ovvero per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti; lo stesso DPCM all’art. 1, comma 1, lettera f), consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

considerato che l’Ordinanza approvata dal Presidente della Regione Piemonte (Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 50 - 2 maggio 2020), non ha inteso introdurre ulteriori limitazioni;

preso atto della nota interpretativa del 04 maggio 2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione che, in riferimento all’attività di addestramento e allenamento dei cani riporta:”*Inoltre, con*

*l'ordinanza citata (DPGR n. 50 del 04 maggio 2020) sono venute meno le limitazioni imposte con la precedente ordinanza (DPGR 36 del 6 aprile 2020) relativamente allo spostamento degli animali da compagnia, è quindi consentito l'allenamento e addestramento cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente. L'attività dovrà essere svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di addestramento e allenamento cani e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid 19";*

ritenuto che, ai sensi dell'articolo 14 e 17 della l.r. 5/2018, le zone ove è possibile l'attività di addestramento e allenamento cani sono quelle istituite dalla Provincia e dalla Città Metropolitana e quelle all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie. Sono escluse, alla luce del chiarimento riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le attività svolte nei centri cinofili in quanto le loro attività sono sospese, come quelle di tutti gli altri centri sportivi;

ritenuto pertanto, considerata la mutata situazione, ai fini di un'ottimale gestione del patrimonio faunistico, in considerazione anche della ripresa delle attività di allenamento e addestramento dei cani e in vista della stesura delle proposte di piani di prelievo, di consentire la ripresa delle attività di censimento e monitoraggio della fauna ai sensi della legge 157/1992 e dell'articolo 13 della LR 5/2018, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione, in forma individuale o al massimo di due persone;

ritenuto pertanto di revocare la sospensione delle attività di monitoraggio e censimento della fauna selvatica;

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 e ss.mm.ii "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- l.r. 5/2018 " Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria"
- artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e ss.mm.ii "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

*determina*

- di revocare, ai sensi della DGR n. 18-1130 del 13 marzo 2020, la sospensione per le attività di monitoraggio e censimento della fauna selvatica; le attività di censimento della fauna ai sensi della legge 157/1992 e dell'articolo 13 lr 5/2018 possono riprendere sempre nel rispetto delle misure di prevenzione, in forma individuale o al massimo di due persone;

- di prendere atto della nota interpretativa del 04 maggio 2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione che consente l'attività di addestramento e allenamento dei cani nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;

- di ritenere che, ai sensi dell'articolo 14 e 17 della l.r. 5/2018, le zone ove è possibile l'attività di addestramento e allenamento cani sono quelle istituite dalla Provincia e dalla Città Metropolitana e quelle all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie. Sono escluse, alla luce del chiarimento riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le attività svolte nei centri cinofili in quanto le loro attività sono sospese, come quelle di tutti gli altri centri sportivi;

L'attivazione della caccia di selezione agli ungulati sarà disposta con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 5/2018.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino